

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 21 maggio 2020, n. 71.

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (20G00089)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dalle province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019. (20A03454) Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 25 maggio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Trieste. (20A03429)..... Pag. 11

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 22 giugno 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna». (20A03412) Pag. 12



DECRETO 23 giugno 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio ARTEA S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A03427) *Pag.* 13

DECRETO 23 giugno 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio ARTEA S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (20A03428) *Pag.* 14

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 8 giugno 2020.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «RI.MI.», in Acerra. (20A03389) *Pag.* 16

DECRETO 9 giugno 2020.

Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. (20A03408) *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 23 giugno 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Yargesa». (Determina n. DG/668/2020). (20A03426) *Pag.* 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse» (20A03384) *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics». (20A03385) *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico e Sodio Valproato Eg». (20A03386) *Pag.* 39

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Mylan Generics». (20A03387) *Pag.* 40

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano. (20A03388) *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinomia» (20A03410) *Pag.* 41

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macroral» (20A03411) *Pag.* 42

Ministero della giustizia

Comunicato relativo all'estratto del decreto 26 maggio 2020, concernente l'approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili. (20A03455) *Pag.* 42



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2020, n. 71.

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: «Diritto del minore ad una famiglia»;

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la legge 27 gennaio 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 279, ha incrementato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;

Considerato che la medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 280, rinvia ad un regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, ha incrementato la dotazione del predetto Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 492, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha incrementato il Fondo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le previsioni della legge stessa;

Considerato che l'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha sostituito l'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, confermando lo stanziamento di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;


Ritenuto di dover procedere con il presente regolamento anche alla disciplina delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 492, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2019 e dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dall'articolo 8, della legge 19 luglio 2019, n. 69, con la quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 29 gennaio 2020;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato del 27 dicembre 2019, n. 3236 nonché del 18 febbraio 2020, n. 449;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

Vista la comunicazione del 18 maggio 2020 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;



ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 1, comma 492, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

b) i criteri di equità per l'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui agli articoli 575 e 576, primo comma, n. 5.1. del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per

a) «Beneficiari»:

1) orfani di crimini domestici, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra persona dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, da dichiararsi secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

2) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, ai sensi dell'articolo 576, comma 1, n. 5.1, del codice penale;

3) orfani, figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di madre vittima di omicidio, a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale;

b) «Fondo»: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dall'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60;

c) «Comitato»: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

d) «Commissario»: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato;

e) «Concessionario»: CONSAP «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.», che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Capo II

SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 3.

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalità indicate nel presente Capo, sono destinate le seguenti somme, come di seguito indicate:

- a)* anno 2017 euro 2.000.000;
- b)* anno 2018 euro 4.000.000;
- c)* anno 2019 euro 5.960.256;
- d)* anno 2020 euro 3.500.000;
- e)* anno 2021 euro 2.000.000;
- f)* a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

Art. 4.

Benefici

1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 3 è riconosciuto uno dei seguenti benefici:

- a)* borse di studio;
- b)* gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.



2. I benefici di cui al comma 1 sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione, degli istituti di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici di cui alla lettera *a)* e un terzo per l'erogazione dei benefici di cui alla lettera *b)*.

Art. 5.

Riassegnazione risorse

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* o *b)*, sono destinate al soddisfacimento delle domande nell'ambito dell'altra lettera.

2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Art. 6.

Requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse

1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

2. In ogni caso i benefici decorrono dalla data dell'evento.

3. Le risorse sono attribuite nei limiti degli stanziamenti del Fondo. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Art. 7.

Modalità di accesso ai benefici

1. Con delibera annuale il Comitato, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero di orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica, nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II, individua il numero delle borse di studio assegnabili ed il loro importo.

2. Gli interessati presentano istanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, la quale la trasmette al Commissario.

3. Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario producono certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Gli istanti universitari devono aver sostenuto almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario, con esito positivo. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'istanza di cui al comma 2 nonché la dichiarazione relativa alla frequenza degli studi di cui al comma 3 sono sottoscritte, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

6. Sull'istanza di cui al comma 2 provvede il Commissario, previa delibera del Comitato.

Capo III

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Art. 8.

Criterio di riparto delle risorse

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, alle iniziative di orientamento e formazione sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome:

a) anno 2020 euro 2.000.000;

b) a decorrere dall'anno 2021 euro 1.000.000.

2. Il riparto delle risorse tra le Regioni e Province autonome è effettuato nel seguente modo: il primo anno, sulla base della popolazione residente; a partire dal secondo anno, sulla base del numero degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Art. 9.


Modalità di accesso ai benefici

1. Sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, il Comitato delibera annualmente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo precedente tra le Regioni e le Province autonome, al fine di realizzare interventi di orientamento e formazione al lavoro.

Art. 10.

Verifica dell'attuazione degli interventi

1. Le Regioni e le Province autonome rendicontano annualmente al Commissario sulle spese sostenute.



Art. 11.

Incentivi all'assunzione

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo I, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:

- a) anno 2020 euro 500.000;
- b) anno 2021 euro 1.000.000;
- c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

2. Le domande devono essere presentate dal datore di lavoro all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario. Sulle domande presentate delibera il Comitato.

3. L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

4. L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale effettua un monitoraggio del beneficio riconosciuto dal presente articolo ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati e, qualora da tale monitoraggio emerga lo scostamento dai predetti limiti di spesa programmati, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale non acquisisce ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Raggiunto il limite annuale di spesa, l'INPS ne dà notizia al Commissario, il quale a sua volta informa il Comitato.

Art. 12.

Fruizione degli incentivi

1. Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'incentivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, l'incentivo è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

2. Il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro, qualora quest'ultima intervenga entro il termine di 36 mesi previsto dall'articolo 11, comma 1. La segnalazione, da effettuarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di interruzione del rapporto di lavoro, ne specifica le motivazioni.

Art. 13.

Revoca degli incentivi

1. Il licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, del lavoratore assunto avvalendosi dell'incentivo effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione comporta la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme corrispondenti del beneficio già fruito.

Art. 14.

Riassegnazione delle risorse

1. Le risorse non impegnate per taluna delle finalità di cui agli articoli 8 e 11 sono destinate al soddisfacimento delle richieste formulate nell'ambito del medesimo Capo III.

2. Le economie di spesa risultanti dopo tale ripartizione sono a loro volta riassegnate per le esigenze degli altri Capi del presente regolamento.

Capo IV

SPESE MEDICHE ED ASSISTENZIALI

Art. 15.

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti delle risorse stanziare sul Fondo dalle leggi di cui in premessa, per le finalità indicate nel presente Capo, sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 16.

Criteri e modalità di accesso ai benefici

1. Gli orfani dei crimini domestici e gli orfani di madri vittime dei delitti di cui all'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono presentare domanda di accesso al Fondo.

2. Le domande sono presentate alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile. Essa deve contenere la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che il richiedente l'elargizione è orfano per crimini domestici ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.

3. Le domande sono presentate a ristoro delle spese documentate, sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica, indicate nella tabella A) dell'allegato I del presente regolamento, nonché a ristoro delle spese documentate, sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella B) del medesimo allegato.

4. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.

5. Sulle domande presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.



Art. 17.

Riassegnazione delle risorse

1. Eventuali economie di spesa nell'ambito del presente Capo sono destinate al soddisfacimento delle richieste degli altri Capi.

Capo V

FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art. 18.

Finalità delle misure

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificato dall'articolo 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, si intendono misure di sostegno e di aiuto economico quelle volte a garantire il mantenimento, la crescita e lo sviluppo dei minori affidati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, fatti salvi i benefici concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 19.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari a norma del presente decreto le famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 4 e dell'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Sono famiglie affidatarie ai sensi del presente decreto anche le famiglie parentali.

Art. 20.

Requisiti di accesso

1. Il sostegno e l'aiuto economico sono corrisposti alle seguenti condizioni:

a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020.

2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici di cui al presente capo è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

3. Il beneficio in favore delle famiglie affidatarie decorre dalla data del provvedimento giudiziario di affidamento del minore.

Art. 21.

Modalità di accesso ai benefici

1. La domanda di sostegno ed aiuto economico è presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario ed è corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;

b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

2. Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Art. 22.

Ripartizione delle risorse

1. Nei limiti degli stanziamenti del Fondo indicati dalle leggi di cui in premessa, le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Art. 23.

Cessazione dei benefici

1. I benefici previsti dal presente Capo cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Riserva delle risorse

1. Ai minori di età è riservato almeno il settanta per cento delle risorse disponibili per i benefici previsti dai Capi II, III e IV. La quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni di età economicamente non autosufficienti.

Art. 25.


Durata del sostegno economico

1. L'istanza di accesso al Fondo per i benefici previsti dai precedenti Capi è presentata per ciascun anno di durata del sostegno economico.

Art. 26.

Cumulo dei benefici

1. I benefici di cui ai Capi precedenti sono cumulabili fra di loro.



Art. 27.

Gestione e monitoraggio della spesa

1. La gestione delle risorse ed il monitoraggio della spesa sono effettuati dall'Ufficio del Commissario, anche per il tramite del Concessionario indicato nel provvedimento di attribuzione del beneficio.

Art. 28.

Cessazione dei benefici

1. Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso.

2. In caso di accertamento della insussistenza delle condizioni previste dalle leggi di cui in premessa, a seguito di sentenza penale definitiva che accerti la non ricorrenza di un crimine domestico o di violenza di genere, l'aiuto economico non è soggetto a ripetizione.

Art. 29.

Trattamento dei dati personali

1. I dati di cui al presente regolamento sono oggetto di trattamento e conservazione a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 maggio 2020

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

Il Ministro dell'istruzione
AZZOLINA

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CATALFO

Il Ministro della salute
SPERANZA

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 833

Articolo 16

Allegato I

Tabella A) Prestazioni sanitarie e assistenziali rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza, ordinariamente soggette al regime di compartecipazione della spesa:

Codice	Prestazione
89.7	Visita Generale (1° visita)
94.12.1	Visita Psichiatrica/Neuropsichiatrica di controllo
94.09	Colloquio psicologico clinico
94.08.3	Somministrazione di test proiettivi e della personalità
94.03	Psicoterapia individuale
94.44	Psicoterapia di gruppo
	Terapia farmacologica

Tabella B) Prestazioni sanitarie e assistenziali escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza:

Prestazione
prestazioni professionali di tipo psicologico, anche domiciliari
valutazione diagnostica multidisciplinare
interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana
interventi psicoeducativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale sociale e lavorativa

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:

— La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»:

«Art. 3 (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati internazionali violenti). — 1 - 3 (Omissis).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.



(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella Gazz. Uff. n. 150 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 179 del 4 agosto 2009, S.O.:

«Art. 19 (*Società pubbliche*). — 1. - 4. (*Omissis*).

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

(*Omissis*).».

— La legge 27 gennaio 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

— La legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici», è pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2018, n. 26.

— Si riporta il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:

«Art. 1 — 1. - 278. (*Omissis*).

279. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'art. 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

280. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 279 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 6-*sexies* dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», in Gazz. Uff. n. 303 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in Gazz. Uff. n. 47 del 26 febbraio 2011, S.O.:

«Art. 2 (*Proroghe onerose di termini*). — 1. - 6-*quinquies*.

(*Omissis*).

6-*sexies*. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già

previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l'art. 1-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 576, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale:

«Art. 576 (*Circostanze aggravanti. Ergastolo*). — Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;

5.1. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-*bis* nei confronti della persona offesa;

5-*bis*. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.»

«Art. 609-*bis* (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

«Art. 609-*octies* (*Violenza sessuale di gruppo*). — La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-*ter*.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.»

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4:

«Art. 11 (*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici*). — 1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli



anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziamenti. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici".

— La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» è pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

— Si riporta il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:

«Art. 1 — 1. - 491. (Omissis).

492. Il fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere):

«Art. 8 (Modifica all'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie). — 1. All'art. 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero”.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

Note all'art. 1:

— Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dei commi 279 e 280 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del codice penale è riportato nelle Note alle premesse.



Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente):

«Art. 13 (*Dichiarazioni anagrafiche*). — 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo del comma 37 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze):

«Art. 1 — 1. - 36. (*Omissis*).

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

(*Omissis*).».

— Il testo degli articoli 576, 609-bis e 609-octies del codice penale è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è riportato nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016):

«Art. 14 (*Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime*). — 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.».

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, recante «Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10» è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 83 del 9 aprile 2014.

— Il testo dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riportato nelle Note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. Si applica l'art. 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 330, 346 e 354 del codice civile:

«Art. 330 (*Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli*).

— Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.»

«Art. 346 (*Nomina del tutore e del protutore*). — Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.»

«Art. 354 (*Tutela affidata a enti di assistenza*). — La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore



o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali):

«Art. 3 — Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.».

Note all'art. 16:

— Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo degli articoli 330, 346 e 354 del codice civile è riportato nelle Note all'art. 7.

— Il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è riportato nelle Note all'art. 7.

Note all'art. 18:

— Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo del comma 279 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riportato nelle Note alle premesse.

Note all'art. 19:

— Il testo del comma 492 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 11 gennaio 2018, n. 4, è riportato nelle Note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 della citata legge 4 maggio 1983, n. 184:

«Art. 5 — 1. - 3. (*Omissis*).

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.».

Note all'art. 20:

— Il riferimento alla legge 4 maggio 1983, n. 184, è riportato nelle Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale è riportato nelle Note all'art. 6.

Note all'art. 29:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella Gazz. Uff. n. 174 del 29 luglio 2003, S.O.

20G00089

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2020.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti delle province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 ottobre 2019, n. 611 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e Siena»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note del 24 dicembre 2019 e del 7 febbraio 2020 con le quali il Presidente della Regione Toscana – Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 21 e 22 gennaio 2020 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Toscana e degli Enti locali interessati;



Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 22 aprile 2020, prot. n. CG/23544;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse

di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, è integrato di euro 20.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

20A03454

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Trieste.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e

successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Trieste, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;


Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Trieste, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste;

E M A N A
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Trieste.



2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A03429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;


Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 202 del 17 luglio 1998, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito al Consorzio Mortadella Bologna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Mortadella Bologna», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 20 giugno 2017;



Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni carni» individuata all'art. 4, lettera *f*) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 10 giugno 2020 (prot. mipaaf n. 30873) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ con nota del 10 giugno 2020 (prot. n. 30645) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Mortadella Bologna»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP Mortadella Bologna;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 22 dicembre 2004 e rinnovato da ultimo con decreto del 20 giugno 2017, al Consorzio Mortadella Bologna con sede legale in Rozzano (MI) strada 4, palazzo Q8 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Mortadella Bologna».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03412

DECRETO 23 giugno 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio ARTEA S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;


Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 14 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 79 del 5 aprile 2018 con il quale il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), via Piana, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 giugno 2020;



Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), via Piana, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 maggio 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità in acido oleico	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I
Numero di Perossidi	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 2016/1784

20A03427

DECRETO 23 giugno 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio ARTEA S.r.l., in Ponte, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV


DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'or-



ganizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 27 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 169 del 21 luglio 2016, come modificato con il decreto di sostituzione dell'elenco delle prove di analisi del 14 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 79 del 5 aprile 2018, con il quale il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), via Piana, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 giugno 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua), ubicato in Ponte (Benevento), via Piana, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 maggio 2024, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Artea S.r.l. (Aria-Terra-Energia-Acqua) perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 23 giugno 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV-MA-AS 313-03 R2009
Acidità totale	OIV - RESOLUTION OENO 52/2000 + OIV - RESOLUTION OENO 597/2018
Acidità totale	OIV-MA-AS 313-01 R2015 par. 5.2
Acidità volatile	OIV-MA-AS 313-02 R2015
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS 323-04B R2009
Ceneri	OIV-Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV-MA-AS2-04:R2009
pH	OIV-MA-AS313-15R2011
Titolo alcolometrico effettivo	OIV-MA-BS-05 Allegato IIC : R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A 4C R2016

20A03428



**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 8 giugno 2020.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «RI.MI.», in Acerra.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno, n. 93 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2019 «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4/*bis* del decreto-legge 12 giugno 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132».

Preso atto che la società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), costituita in data 14 marzo 2011, C.F. 06881581216, è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 23 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale del 14 aprile 2020 n. 2/LOS/2020 con il quale l'avv. Marco Sasso del Verme è stato nominato liquidatore della società cooperativa «RI.MI.» con sede in Acerra (NA), in sostituzione del sig. Nicola Forte;

Vista la nota del 30 aprile 2020 con la quale l'avv. Marco Sasso del Verme comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota direttoriale in data 4 aprile 2018, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Roberto Borlè Gioppi nato a Napoli (NA) il 12 aprile 1973, C.F. BRLRRT73D12F839Q, con studio in via Riviera Di Chiaia n. 257 - 80121 Napoli (NA);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Borlè Gioppi nato a Napoli (NA) il 12 aprile 1973, C.F. BRLRRT73D12F839Q, con studio in via Riviera Di Chiaia n. 257 - 80121 Napoli (NA), è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «RI.MI.», con sede in Acerra (NA), C.F. 06881581216, in sostituzione dell'avv. Marco Sasso del Verme, rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A03389

DECRETO 9 giugno 2020.


Criteri, condizioni e modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

**IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI DELLE IMPRESE**

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'art. 29, comma 5, che, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'art. 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Visto l'art. 29, comma 6, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che dispone che le agevolazioni di cui al comma 5, dello stesso articolo, sono dirette a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing,*



realtà aumentata, *simulation*, integrazione orizzontale e verticale, *industrial internet*, *cloud*, *cybersecurity*, *big data* e *analytics*) e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, *EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a euro 50.000,00;

Visto, inoltre, l'art. 29, comma 7, del suddetto decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;

c) avere conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

Visto l'art. 29, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, che prevede che i soggetti aventi i requisiti di cui al citato comma 7 del medesimo art. 29, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare, anche congiuntamente tra loro, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o a altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato, in cui figurino, come soggetto promotore capofila, un *DIH-digital innovation hub* o un *EDI-ecosistema digitale* per l'innovazione, di cui al Piano nazionale impresa 4.0. In tali progetti, l'importo di cui al richiamato comma 7, lettera c) dell'art. 29 del decreto-legge n. 34 del 2019, può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato;


Visto, da ultimo, l'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, che autorizza, per la concessione delle agevolazioni di cui all'intervento in argomento, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

Considerate le modifiche e integrazioni all'art. 29, commi da 6 a 8, del decreto-legge n. 34 del 2019 apportate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, tese a garantire una più ampia possibilità di accesso da parte delle imprese, nonché un'estensione rispetto agli originari ambiti di applicazione, tra le quali, al comma 6, l'ampliamento dei progetti agevolabili volto a consentire il finanziamento anche di iniziative dirette allo sviluppo di tecnologie di applicazione non circoscritte al solo settore manifatturiero, quali le «tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al *software*, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange*, *EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*instore customer experience*, *system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of thing*»;

Considerato che le predette soluzioni tecnologiche digitali di filiera previste dal citato art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019, come integrate dalla legge di conversione n. 58 del 2019, possono trovare ampia applicazione, oltre che nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche nel settore del commercio, così favorendo, in linea con le finalità dell'intervento, la trasformazione tecnologica e digitale anche delle imprese esercenti attività commerciale, contribuendo ai generali obiettivi di evoluzione e di crescita di competitività dell'intero tessuto produttivo del Paese;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 29, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;



Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Vista la comunicazione della Commissione europea com (2016) 180 *final* intitolata «Digitalizzazione dell'industria europea - cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale» in cui, tra le iniziative individuate a livello europeo per favorire la digitalizzazione, viene indicato il sostegno alla creazione di una rete di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) a sostegno delle imprese;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali», approvata all'unanimità nella seduta del 30 giugno 2016 dalla X Commissione permanente (attività produttive, commercio e turismo) sulla base del quale è stato elaborato il Piano nazionale industria 4.0. (ora Impresa 4.0) e, in particolare, sono state individuate le tecnologie abilitanti alla trasformazione industriale nonché indicate le strutture organizzative da creare (poli di innovazione digitale) al fine di supportare la predetta trasformazione;

Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'art. 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese (Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca);

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;


Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua il rafforzamento della ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1); il miglioramento dell'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo tematico 2); la promozione della competitività delle PMI (obiettivo tematico 3);

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 *final*, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e da ultimo con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 *final*, del 19 dicembre 2018;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitività», approvati dal Comitato di sorveglianza il 25 settembre 2018;



Considerato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, al cui sostegno è diretto l'intervento di cui al predetto art. 29, comma 5 del decreto-legge n. 34/2019, risultano coerenti con il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e che, essendo pertanto cofinanziabili nell'ambito dello stesso programma, possono costituire un bacino di progetti in grado di assicurare, secondo la logica dell'*overbooking*, la certificazione delle spese ed evitare il rischio del mancato raggiungimento dei *target* di spesa previsti nell'ambito della programmazione delle risorse FESR 2014-2020;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, 24 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, recante, in attuazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 1303/2013, disposizioni inerenti la semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020 attraverso l'approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi *standard* unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale;

Visto, altresì, l'art. 68-ter del predetto regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni in merito al finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale, che prevede la possibilità di utilizzare un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del già citato PON «Imprese e competitività», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede

che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del *rating* di legalità delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche;

Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di progetti di innovazione coerenti con il piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la trasformazione tecnologia e digitale delle micro, piccole e medie imprese del tessuto economico nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel suddetto piano;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, che ha trasmesso in data 24 aprile 2020 il proprio parere sullo schema relativo al presente decreto;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:


a) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni;

c) «decreto-legge n. 34/19»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

d) «DIH-digital innovation hub»: struttura organizzativa per l'accesso delle imprese al sistema dell'innovazione, promossa da una associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col piano nazionale Impresa 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti;

e) «EDI-ecosistema digitale per l'innovazione»: organizzazione di supporto all'innovazione delle imprese in ambito impresa 4.0, costruita per sviluppare esternalità positive di rete, valorizzando l'apporto fornito dai singoli nodi e restituendoli all'intero sistema territoriale;



f) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, almeno una delle relazioni seguenti:

i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti da i), a iv), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate una impresa unica;

g) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

h) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel *software*), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

i) «investimento»: il progetto basato sull'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali e/o di servizi funzionali a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa tramite l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 29, comma 6, del decreto-legge n. 34/19;

j) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

k) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e con le indicazioni fornite dal decreto del Ministro del

lo sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

l) «PON IC 2014-2020»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 *final*, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 *final*, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 *final*, del 7 dicembre 2017 e, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2018) 9117 *final*, del 19 dicembre 2018;

m) «rating di legalità»: la certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 maggio 2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;


n) «regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

o) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

p) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

q) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

r) «unità produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati.



Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, del decreto-legge n. 34/19, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero di progetti di investimento coerenti con la suddetta finalità.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero che si può avvalere, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, in qualità di società in *house* dello stesso Ministero, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e di Infratel Italia S.p.a. per lo svolgimento delle verifiche di natura tecnica connesse alla realizzazione dei progetti. I costi per la definizione della convenzione, in misura non superiore al 4 per cento delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento, sono ripartiti tra le predette società in *house* del Ministero e posti a carico delle risorse di cui all'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.

Art. 3.

Risorse disponibili

1. Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto ammontano a euro 100.000.000,00 (centomilioni), rese disponibili secondo l'articolazione temporale stabilita dall'art. 29, comma 8, del decreto-legge n. 34/19.

2. Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione dell'intervento, sono previste due riserve:

a) una quota pari al 25% (venticinque percento) delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2;

b) una quota pari al 5% (cinque percento) delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del *rating* di legalità, sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. I progetti agevolabili ai sensi del presente decreto possono essere cofinanziati nell'ambito del PON IC 2014-2020.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono iscritte e risultano attive nel registro delle imprese;

b) operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell'allegato n. 1;

c) hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00 (centomila);


d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese;

e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

2. Le PMI in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato. Fermo restando il possesso degli altri requisiti soggettivi di cui al medesimo comma 1, per tali progetti, le PMI possono dimostrare di aver conseguito l'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

3. Ai fini di cui al comma 2, il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto alla articolazione e agli obiettivi del progetto. Nel contratto deve altresì emergere una chiara suddivisione delle competenze e devono essere definiti gli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto, individuando altresì il soggetto preposto a svolgere il ruolo di soggetto capofila di cui al successivo comma 4.

4. Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un *DIH-digital innovation hub* o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.



5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

a) non risultino avere la disponibilità dell'unità produttiva oggetto dell'intervento agevolato, come risultante dalle informazioni del registro delle imprese;

b) non siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed in relazione agli obblighi contributivi;

c) non abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

d) siano destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

e) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

f) si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

6. Sono escluse dalle agevolazioni del presente decreto le PMI che, ai sensi del regolamento GBER e del regolamento *de minimis*, operino nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre attività rientranti nei settori di cui al comma 1, lettera b), per tali attività le imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Art. 5.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori;

2) al *software*;

3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;

4) ad altre tecnologie, quali sistemi di *e-commerce*, sistemi di pagamento mobile e via internet, *fintech*, sistemi elettronici per lo scambio di dati (*electronic data interchange-EDI*), geolocalizzazione, tecnologie per l'*in-store customer experience, system integration* applicata all'automazione dei processi, *blockchain*, intelligenza artificiale, *internet of things*.

2. Ai fini di cui al comma 1, i progetti devono prevedere la realizzazione di:

a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, alle condizioni specificate al capo II, ovvero;

b) investimenti, alle condizioni specificate al capo III.

3. Al fine di dimostrare la coerenza dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale proposti con le caratteristiche individuate ai commi 1 e 2, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazione, una proposta progettuale contenente le seguenti informazioni:

a) la descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero dei beni/servizi da acquistare nell'ambito del progetto di investimento;

b) l'indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;

c) la rispondenza del progetto con le finalità di cui al presente decreto, anche con riferimento all'implementazione, nei processi produttivi del soggetto proponente, delle tecnologie di cui al comma 1, così come dettagliate nell'allegato n. 2;


d) l'individuazione di parametri di *performance* connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurazione.

4. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:

a) essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei progetti eventualmente agevolati con risorse a valere sul PON IC 2014-2020 che devono essere realizzati nelle aree interessate dall'applicazione del medesimo Programma;

b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera a), per i progetti di cui al capo III;



d) essere ultimati non oltre il termine di diciotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, sulla base delle condizioni specificate all'art. 12, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo II ovvero all'art. 14, comma 2, lettera b), per i progetti di cui al capo III. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a sei mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti ai sensi dell'art. 4, comma 2, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29 del regolamento GBER per i progetti di cui al capo II ovvero dal regolamento *de minimis* per i progetti di cui al capo III, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 per cento, articolata come segue:

- a) 10 per cento sotto forma di contributo;
- b) 40 per cento come finanziamento agevolato.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla spesa per i progetti di cui al capo II ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di cui al capo III.

3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento

vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base del contributo richiesto dalla singola impresa.

5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili è rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del progetto, sulla base delle attività effettivamente realizzate dal soggetto beneficiario come risultanti a seguito delle verifiche del Ministero sulle rendicontazioni di spesa.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 7.

Procedura di accesso, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazioni e l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero, nonché definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione delle attività e dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico dei soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. Il predetto provvedimento definisce altresì i criteri di valutazione dei progetti nonché, per ciascuno degli indicatori di valutazione previsti, i correlati punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità.

3. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, nell'ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione di cui al capo II ovvero un progetto di investimenti di cui al capo III.



4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 3, comma 3.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e procede all'istruttoria delle domande di agevolazione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel provvedimento di cui al comma 2. Le attività istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Nelle more delle attività di valutazione dei progetti, il Ministero verifica la vigenza e la regolarità contributiva del soggetto proponente, nonché l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

6. Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della conseguente adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento, sono stabiliti gli impegni e gli obblighi specifici per i soggetti beneficiari agevolati a valere sulle eventuali risorse del PON IC 2014-2020. Per i progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, la registrazione dell'aiuto viene effettuata con riferimento a ciascun soggetto partecipante al progetto, sulla base dei costi a carico dei partecipanti e delle conseguenti agevolazioni concedibili. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità previste con il successivo provvedimento direttoriale di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario, oltre al rispetto degli adempimenti già previsti dal presente decreto, è tenuto a:

a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;

b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a *standard* di sicurezza accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati;

e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del progetto;

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

3. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, rispettare gli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017.



Art. 9.

Controlli

1. Il Ministero può effettuare controlli in qualsiasi fase del procedimento amministrativo mediante ispezioni in loco. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento.

2. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, i controlli vengono effettuati sulla base di quanto stabilito agli articoli 125 e seguenti dal regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 10.

Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività, ovvero variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 11. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

2. Nel caso di operazioni societarie che comportino la variazione del soggetto beneficiario, il Ministero procede alla verifica, con riferimento al nuovo soggetto, del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente decreto nonché, esclusivamente per i progetti di cui al capo II, alla verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili in applicazione dell'art. 3, paragrafi 8 e 9, del regolamento *de minimis*.

3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto, le variazioni rispetto alla domanda di agevolazione che riguardano l'ammontare complessivo delle spese realizzate, ovvero l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione delle agevolazioni.

4. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non può essere superiore a quello concesso al soggetto beneficiario.

Art. 11.

Revoche

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

b) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di trasformazione tecnologica e digitale;

c) fallimento del soggetto beneficiario, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti dello stesso soggetto di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;

d) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

e) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 5;

f) trasferimento, entro cinque anni dalla data di conclusione del progetto, dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca, si considera il trasferimento dell'attività economica effettuata da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi:


a) mancato rispetto del termine massimo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 5, comma 4, lettera d);

b) mancato mantenimento, nei tre anni successivi alla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, delle immobilizzazioni agevolate nell'unità produttiva interessata dal progetto agevolato;

c) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nel caso di cui alla lettera a), è riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al progetto effettivamente realizzato, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi;



b) nel caso di cui alla lettera b), è riconosciuta al soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui è stato verificato il pieno rispetto degli obblighi;

c) nel caso di cui alla lettera c), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di quelle ancora da rimborsare sulla base del relativo piano di ammortamento, non restituita dall'impresa alla data di contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Per i soli soggetti beneficiari agevolati a valere sulle risorse del PON IC 2014-2020, le cause di revoca di cui al presente articolo sono integrate con ulteriori specifiche in funzione della natura delle risorse utilizzate per agevolare i progetti.

6. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entità dell'inadempimento, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione.

Capo II

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PROCESSO O DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 12.

Progetti e spese ammissibili

1. Sono agevolabili i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni ovvero la data di fine dell'attività del personale interno.

3. Le spese e i costi ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario,

nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del *know-how* tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

4. Le spese per il personale dipendente di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi *standard* unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;

5. I costi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), sono ammessi, ai sensi dell'art. 68-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un tasso forfettario pari al 40 per cento dei costi diretti ammissibili per il personale di cui al comma 1, lettera a).

6. Le spese e i costi di cui al comma 3 sono ammissibili solo in quanto si riferiscono a titoli di spesa o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente la cui data è compresa nel periodo di svolgimento del progetto e a condizione che sia stato effettuato il pagamento.

7. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definiti i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili individuati al presente articolo.

Art. 13.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo dell'agevolazione determinata ai sensi dell'art. 7, superi, in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima prevista all'art. 29 del regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 7, è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

2. L'erogazione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione. La prima erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.



4. Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50 per cento delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

5. L'erogazione del saldo può essere richiesta dal soggetto beneficiario entro sessanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al Ministero, nell'ambito della predetta richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica finale concernente il raggiungimento degli obiettivi connessi alla realizzazione del progetto di trasformazione tecnologica e digitale.

6. Il Ministero, ricevute la domanda di erogazione, provvede a verificare:

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della documentazione allegata alla medesima domanda di erogazione;

b) la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la visura Deggendorf, se il soggetto beneficiario rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;

c) nel caso di richiesta di erogazione a saldo, l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi.

7. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 5, all'erogazione delle agevolazioni spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.

8. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

Capo III

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INVESTIMENTO

Art. 14.

Progetti e spese ammissibili

1. Sono agevolabili i progetti di investimento diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle tecnologie di cui all'art. 5, comma 1.

2. Ai fini del rispetto delle disposizioni previste all'art. 5, comma 4, lettere c), e d) relative ai termini di avvio e ultimazione dei progetti agevolabili:

a) per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;

b) per data di ultimazione del progetto si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al programma stesso, ancorché pagato successivamente e comunque entro la data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni.

1. Le spese ammissibili nell'ambito dei progetti di cui al presente capo devono essere sostenute direttamente dal soggetto beneficiario e dallo stesso pagate e sono quelle relative a:

a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa ai sensi dell'art. 5, comma 1;

b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato;

c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;

d) costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni *cloud computing*, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;

e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 2, nella misura massima del 2 per cento dei costi complessivi ammissibili.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere riferite a costi strettamente finalizzati alla realizzazione del progetto e, nel caso di beni ammortizzabili, essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di spesa;

b) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero strumenti bancari che consentano la piena tracciabilità delle operazioni;

c) essere relative a costi sostenuti presso terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

d) nel caso di immobilizzazioni materiali e immateriali di cui al comma 1, lettere a), e b), essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

e) nel caso di immobilizzazioni materiali di cui al comma 1, lettera a), essere acquistate allo stato «nuovo di fabbrica»;



f) nel caso di servizi di consulenza specialistica e di costi sostenuti a titolo di canone di cui al comma 1, lettere c), e d), essere riferibili a servizi resi nel periodo di realizzazione del progetto, come documentabile attraverso i relativi contratti di servizio e/o qualsiasi ulteriore documentazione utile ad avvalorare l'effettivo svolgimento delle prestazioni;

g) nel caso di servizi di consulenza specialistica di cui al comma 1, lettera c), trattarsi di prestazioni non continuative o periodiche ed esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere e ad esclusione dei canoni di cui al comma 1, lettera d);

f) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto;

g) imputabili a imposte e tasse;

h) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;

i) correlate all'acquisto di mezzi mobili, anche qualora non targati.

Art. 15.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni per i progetti di cui al presente capo, qualora il valore complessivo delle agevolazioni richieste dal soggetto proponente superi i massimali concedibili per l'impresa unica ai sensi del regolamento *de minimis*, allo stesso soggetto proponente è preclusa la presentazione della domanda. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 4, comma 2, le verifiche sono effettuate con riferimento a ciascuna PMI partecipante al progetto, sulla base delle agevolazioni richieste dalla singola impresa. In ogni caso gli aiuti concessi in favore di un'impresa unica non possono superare, tenuto conto delle ulteriori agevolazioni concesse ai sensi del regolamento *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti dal medesimo regolamento

2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al presente capo avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento dei progetti e il pagamento delle relative spese.

3. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute che debbono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

4. Con riferimento alle modalità di richiesta di erogazione da parte dei soggetti beneficiari ed ai correlati adempimenti del Ministero si applica quanto previsto all'art. 13, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi, nonché la relativa documentazione da allegare.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del capo II del presente decreto è comunicato alla Commissione europea ai sensi del regolamento GBER ed è applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea.

2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicità e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Il regime di aiuti di cui al capo II del presente decreto è oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento GBER.

4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione viene garantito attraverso la pubblicazione delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al presente decreto sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il direttore generale: ARIA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 583




Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili

Le singole attività fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Settore manifatturiero		
Riferimento	Descrizione	Note
C	Attività manifatturiere	Intera sezione
Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere		
Riferimento	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
Riferimento	Descrizione	Note
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale



52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto	



	terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
Settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili		
Riferimento	Descrizione	Note
55	Alloggi	Intera divisione
79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	Intera divisione
91.02.00	Attività di musei	
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	
Settore commercio		
Riferimento	Descrizione	Note
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	Intera sezione



Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell'ambito delle iniziative agevolabili con il presente intervento

a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0

Tipologia		Descrizione
1	<i>Advanced manufacturing solutions</i>	Soluzioni che consentono l'evoluzione delle macchine verso una maggiore autonomia, flessibilità e collaborazione, sia tra loro sia con gli esseri umani, dando vita a robot con aumentate capacità cognitive; applicata all'industria per migliorare la produttività, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei lavoratori.
2	<i>Additive manufacturing</i>	Processi per la produzione di oggetti fisici tridimensionali, potenzialmente di qualsiasi forma e personalizzabili senza sprechi, a partire da un modello digitale, che consente un'ottimizzazione dei costi in tutta la catena logistica e del processo distributivo.
3	<i>Realtà aumentata</i>	Impiego della tecnologia digitale per aggiungere dati e informazioni alla visione della realtà e agevolare, ad esempio, la selezione di prodotti e parti di ricambio, le attività di riparazione e in generale ogni decisione relativa al processo produttivo al fine dell'arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.
4	<i>Simulation</i>	Soluzioni finalizzate, in ottica di integrazione, alla modellizzazione e/o alla simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) facendo riferimento al concetto di digital twin, ovvero alla disponibilità di un modello virtuale o digitale di un sistema generico (macchina, impianto, prodotto, etc.) al fine di analizzarne il comportamento con finalità predittive e di ottimizzazione.
5	<i>Integrazione orizzontale e verticale</i>	Soluzioni che consentono l'integrazione automatizzata con il sistema logistico dell'impresa con finalità quali il tracciamento



		<p>automatizzato di informazioni di natura logistica, con la rete di fornitura, con altre macchine del ciclo produttivo (integrazione Machine-to-Machine). Rientrano tra queste anche le soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, le piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, i sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI).</p>
6	Industrial internet	<p>Implementazione di una rete di oggetti fisici (things) che dispongono intrinsecamente della tecnologia necessaria per rilevare e trasmettere, attraverso internet, informazioni sul proprio stato o sull'ambiente esterno in un contesto produttivo (declinazione 'industriale' della tecnologia Internet of Things).</p>
7	Cloud	<p>Implementazione di un'infrastruttura Cloud IT comune, flessibile, scalabile e open by design per condividere dati, informazioni e applicazioni attraverso internet (raccolti da sensori e altri oggetti, e dal consumatore stesso) in modo da seguire la trasformazione dei modelli di business con la capacità necessaria abilitando flessibilità, rilasci continui di servizi con cicli di vita ridotti a mesi, innovazione progressiva e trasversalità, l'interoperabilità di soluzioni, anche eterogenee, sia aperte che proprietarie, con un eventuale slancio a nuovi processi digitali e a nuove modalità di interazione tra aziende, cittadini e PA.</p>
8	Cybersecurity	<p>Tecnologie, processi, prodotti e standard necessari per proteggere collegamenti, dispositivi e dati da accessi non autorizzati, garantendone la necessaria privacy e preservandoli da attacchi e minacce informatiche ricorrendo a servizi di risk e vulnerabilty assessment.</p>
9	Big data e Analytics	<p>Tecnologie digitali in grado di raccogliere e analizzare, con strumenti che trasformano in informazioni, enormi quantità di dati eterogenei (strutturati e non) generati dal web, dai dispositivi mobili e dalle app, dai social media e dagli oggetti connessi, al fine di rendere i processi decisionali e le strategie di business più veloci, più flessibili e più efficienti abilitando analisi real time, predittive e anche attraverso l'utilizzo di innovazioni di frontiera quali i Sistemi Cognitivi.</p>



b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera

1	<i>Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori</i>
2	<i>Implementazione di software</i>
3	<i>Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio</i>
4	<i>Utilizzo di altre tecnologie</i>
4.1	<u>Sistemi di e-commerce</u> : acquisizione di strumenti, programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico che consentano la gestione completa di una transazione o di un ordine, fino alla gestione del pagamento
4.2	<u>Sistemi di pagamento mobile e via internet</u> : soluzioni che abilitano “pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare”, modello composito che racchiude servizi di pagamento con dispositivi portatili da remoto (mobile remote payment), di commercio su dispositivi portatili (mobile commerce), di trasferimento di denaro tramite dispositivi portatili (mobile money transfer) e di pagamento in prossimità su dispositivi portatili (mobile proximity payment)
4.3	<u>Fintech</u> : innovazione finanziaria resa possibile dall’innovazione tecnologica, che può concretizzarsi in nuovi modelli di business, processi o prodotti, producendo un effetto determinante sui mercati finanziari, sulle istituzioni, o sull’offerta di servizi
4.4	<u>Sistemi elettronici per lo scambio di dati</u> : sistemi software che si compongono di strumenti e metodi che puntano a migliorare e automatizzare l'approvvigionamento riducendo gli stock e i tempi di consegna, si tratta di sistemi quali gli EDI (electronic data interchange)
4.5	<u>Geolocalizzazione</u> : identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete
4.6	<u>Tecnologie per l'in-store customer experience</u> : sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi, sistemi per l'accettazione di couponing e loyalty, chioschi, totem e touchpoint, sistemi di cassa evoluti e Mobile POS, Electronic Shelf Labeling, digital signage, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di sales force automation, sistemi di in store mobility,



	sistemi CRM, proximity marketing, sistemi di self-scanning
4.7	<u>System integration applicata all'automazione dei processi</u> : sistemi integrati con lo scopo di far dialogare impianti diversi tra di loro al fine di creare una nuova struttura funzionale che possa utilizzare sinergicamente le potenzialità degli impianti d'origine e creando quindi funzionalità originariamente non presenti.
4.8	<u>Blockchain</u> : tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architeturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili
4.9	<u>Intelligenza artificiale</u> : sistema tecnologico capace di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e dell'abilità umana.
4.10	<u>Internet of things</u> : l' Internet of things (IoT) è composto da un ecosistema che include gli oggetti, gli apparati e i sensori necessari per garantire le comunicazioni, le applicazioni e i sistemi per l'analisi dei dati introducendo una nuova forma di interazione, non più limitata alle persone, ma tra persone e oggetti, denotata anche come Man-Machine Interaction (MMI), e pure tra oggetti e oggetti, Machine to Machine (M2M).

20A03408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 giugno 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Yar-gesa». (Determina n. DG/668/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento

recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubbli-



cazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda presentata in data 25 marzo 2019 con la quale la società Piramal Critical Care B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 045318019/E del medicinale Yargesa (miglustat);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 aprile 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 7 maggio 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale YARGESA (miglustat):

«Yargesa» è indicato per il trattamento orale della malattia di Gaucher di tipo 1 in pazienti adulti con sintomatologia da lieve a moderata. «Yargesa» può solo essere utilizzato per il trattamento di pazienti per i quali la terapia di sostituzione enzimatica non è appropriata.

«Yargesa» è indicato per il trattamento delle manifestazioni neurologiche progressive in pazienti adulti ed in pazienti in età pediatrica affetti dalla malattia di Niemann-Pick di tipo C»

sono rimborsate come segue:

Confezione:

«100 mg capsule» 84x1 capsule rigide in blister PVC/PCTFE/ALU (dose unitaria) - A.I.C. n. 045318019/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) euro 3.145,92

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 5.900,18

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - secondo a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Yargesa» (miglustat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, pediatra, neurologo (RRL).



Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 giugno 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A03426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse»

Estratto determina AAM/PPA n. 324 del 12 giugno 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni tipo II:

una variazione B.I.a.1.j) + tre variazioni B.II.b.2.a) + una variazione B.II.b.2.b), aggiunta di due siti per l'esecuzione delle prove di stabilità (diversi parametri) sul principio attivo e sulle componenti, liofilizzato e solvente, del prodotto finito.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale ACTILYSE nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Confezioni e numeri A.I.C.:

026533051 - «20 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 20 ml;

026533048 - «50 mg/50 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente da 50 ml;

026533099 - «2 mg polvere per soluzione iniettabile per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 mg polvere.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/659.

Codice pratica: VC2/2019/606.

Titolare A.I.C.: Boheringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A03384

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Simvastatina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 325 del 12 giugno 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II C.I.2.b) + tipo IB C.I.3.z), modifica dei paragrafi 4.4. e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornamento al prodotto di riferimento; modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della sezione 2 del foglio illustrativo per aggiornamento ai risultati della procedura EMEA/H/C/PSUSA/00010096/201802.

Il suddetto *grouping* è relativo al medicinale SIMVASTATINA MYLAN GENERICS nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni e numeri A.I.C.:

037398132 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;

037398144 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

037398157 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;

037398169 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

037398171 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in contenitore PP;

037398183 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

037398195 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

037398207 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

037398219 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP;

037398221 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

037398233 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PP;

037398245 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

037398258 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

037398260 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;



037398272 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398551 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;
037398284 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398536 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;
037398296 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398575 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;
037398308 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398587 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP;
037398310 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398599 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;
037398322 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398601 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PP;
037398334 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398613 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;
037398346 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398625 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;
037398359 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398637 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398361 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398649 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398373 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398652 - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398385 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398664 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398397 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398676 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398409 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398688 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398411 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398690 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398423 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398702 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398435 - «10 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398714 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398447 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398726 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398450 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398738 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398462 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398740 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398474 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398753 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398486 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398765 - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398498 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398777 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398500 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398789 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398512 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398791 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398017 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;	037398803 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398815 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398031 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398827 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398043 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;	037398839 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398056 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;	037398841 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398068 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVAC;	037398070 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore PP;
037398524 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;	037398082 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC;
037398563 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;	037398094 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVAC;
037398548 - «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in contenitore PP	037398106 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore PP;



037398118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037398120 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037398854 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP;

037398866 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore PP;

037398878 - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in contenitore PP;

037398880 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore PP;

037398892 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in contenitore PP;

037398904 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore PP;

037398916 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in contenitore PP;

037398928 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in contenitore PP;

037398930 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in contenitore PP;

037398942 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore PP;

037398955 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

037398967 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037398979 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037398981 - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037398993 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420015 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420027 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420039 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420041 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420054 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420066 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420078 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVDC;

037420080 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420092 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420104 - «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420116 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420128 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420130 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420142 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420155 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420167 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420179 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVAC;

037420181 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister AL/PVC/PVAC.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: IE/H/0726/001-004/II/091/G.

Codice pratica: VC2/2018/688.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Saltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03385

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico e Sodio Valproato Eg».

Estratto determina AAM/PPA n. 326 del 12 giugno 2020

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo al prodotto di riferimento Epilim Chrono;

tipo IB C.I.3.z), modifica stampati per adeguamento alle conclusioni della procedura PSUSA/00003090/201801 e alla linea guida ecipienti.

Si modificano, di conseguenza, i paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Adeguamento all'ultima del QRD template e modifiche editoriali.

Le suddette variazioni sono relative al medicinale ACIDO VALPROICO E SODIO VALPROATO EG nelle forme confezioni autorizzate in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

038036063 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister al/al;

038036125 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister al/al;

038036024 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone di vetro;



038036137 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister al/al;
 038036149 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 150 compresse in blister al/al;
 038036075 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister al/al;
 038036152 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister al/al;
 038036036 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone di vetro;
 038036380 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 2X100 compresse in blister al/al;
 038036087 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister al/al;
 038036099 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister al/al;
 038036012 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone di vetro;
 038036164 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister al/al;
 038036048 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone di vetro;
 038036051 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister al/al;
 038036101 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister al/al;
 038036113 - «300 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister al/al;
 038036226 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister al/al;
 038036289 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister al/al;
 038036354 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in contenitore pp;
 038036188 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone di vetro;
 038036291 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 120 compresse in blister al/al;
 038036303 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 150 compresse in blister al/al;
 038036238 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister al/al;
 038036315 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in blister al/al;
 038036366 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in contenitore pp;
 038036190 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 200 compresse in flacone di vetro;
 038036392 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 2x100 compresse in blister al/al;
 038036240 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister al/al;
 038036339 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in contenitore pp;
 038036253 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister al/al;
 038036341 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in contenitore pp;
 038036176 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone di vetro;
 038036327 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister al/al;
 038036378 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in contenitore pp;
 038036202 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone di vetro;
 038036214 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister al/al;

038036265 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister al/al;
 038036277 - «500 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister al/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numeri procedure: DE/H/0811/001-002/II/023;
 DE/H/0811/001-002/IB/025.

Codici pratiche: VC2/2018/463 -C1B/2019/12.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a (codice fiscale 12432150154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sotalolo Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 327 del 12 giugno 2020

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

Tipo II C.I.4), aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette per implementare modifiche per le quali si rende necessario presentare nuovi dati addizionali;

Tipo II C.I.z), aggiornamento degli stampati per allineamento al brand leader.

Modifica dei paragrafi 4.2,4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifiche editoriali e/o per adeguamento alla versione corrente del QRD template dei paragrafi 4.1, 4.9, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Aggiunta dei paragrafi 17 e 18 delle etichette esterne.

La suddetta variazione è relativa al medicinale SOTALOLO MYLAN GENERICS nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

A.I.C. n.:

035453012 - «80 mg compresse» 20 compresse in flacone ppe;



035453024 - «80 mg compresse» 28 compresse in flacone ppe;
 035453036 - «80 mg compresse» 30 compresse in flacone ppe;
 035453048 - «80 mg compresse» 40 compresse in flacone ppe;
 035453051 - «80 mg compresse» 50 compresse in flacone ppe;
 035453063 - «80 mg compresse» 60 compresse in flacone ppe;
 035453075 - «80 mg compresse» 100 compresse in flacone ppe;
 035453087 - «80 mg compresse» 300 compresse in flacone ppe;
 035453099 - «80 mg compresse» 20 compresse mg in blister opaco pvc/al;
 035453101 - «80 mg compresse» 28 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453113 - «80 mg compresse» 30 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453125 - «80 mg compresse» 40 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453137 - «80 mg compresse» 50 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453149 - «80 mg compresse» 60 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453152 - «80 mg compresse» 100 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453164 - «80 mg compresse» 300 compresse in blister opaco pvc/al;
 035453176 - «80 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: DK/H/0103/001-002/II/044/G.

Codice pratica: VC2/2017/495.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a (codice fiscale 13179250157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03387

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 100/2020 - 3817 del 3 giugno 2020 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: KLACID

confezione: A.I.C. n. 044121010;

descrizione: «500 mg compresse rivestite» 14 compresse;

paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: YASMINELLE

confezione: A.I.C. n. 043963014;

descrizione: 3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: XANAX

confezione: A.I.C. n. 043881034;

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse;

paese di provenienza: Romania.

Medicinale: STILNOX

confezione: A.I.C. n. 044425015;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A03388

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinomia»

Con la determina n. aRM - 107/2020 - 2179 del 19 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ferrer Internacional S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TRINOMIA:

confezione: 043397013;

descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397025;

descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397037;

descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397049;

descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397052;

descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397064;

descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397076;

descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397088;

descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 043397090;

descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;



confezione: 043397102;
 descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397114;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 7 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397126;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397138;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397203;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397140;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397153;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397165;
 descrizione: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397177;
 descrizione: «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397189;
 descrizione: «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397191;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 7 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397241;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397215;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397227;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397239;
 descrizione: «100 mg/40 mg/10 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397254;
 descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 7 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397266;
 descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397278;
 descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397280;
 descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397292;
 descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397304;

descrizione: «100 mg/40 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397342;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 56 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397316;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 7 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397328;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 14 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397330;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 28 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397355;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 84 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL;
 confezione: 043397367;
 descrizione: «100 mg/40 mg/2,5 mg capsule rigide» 98 capsule
 in blister OPA/AL/PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A03410

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macroral»

Con la determina n. aRM - 106/2020 - 550 del 19 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MACRORAL.

Confezioni e descrizione:

025320021 - «600 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

025320058 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone 120 ml;

025320060 - «900 mg granulato per sospensione orale» 8 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.


20A03411

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato relativo all'estratto del decreto 26 maggio 2020, concernente l'approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili.

Con decreto 24 giugno 2020 è stato rettificato il decreto 26 maggio 2020, con il quale il notaio de Nicola Oreste è stato trasferito alla sede di Santa Maria Capua Vetere (D.N. di Santa Maria Capua Vetere), nel senso che laddove è scritto «De Nicola Oreste» leggasi «de Nicola Oreste».

20A03455



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 7 0 1 *

€ 1,00

